Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 28 ottobre** — **Numero 256**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso

È aperto il concorso, per titoli e per esame, ad un posto di segretario presso il Segretariato generale della Camera dei deputati, con lo stipendio annuo di L. 5500 (minimo) da elevarsi a L. 8500 (massimo), mediante cinque aumenti triennali di L. 600 ognuno. Saranno anche corrisposte l'indennità di residenza nella misura e con le norme portate dalla legge 3 luglio 1902, n. 248, e l'indennità temporanea mensile di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato economico e giuridico dei funzionari della Camera dei deputati.

I concorrenti dovranno presentare, oltre la domanda nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 10 dicembre 1919, e certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante che il candidato ho soddisfatto agli obblighi di leva;

c) certificato penale, certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio: entrambi di data posteriore a quella del presente avviso:

d) diploma di laurea in giurisprudenza e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

e) attestato medico di sana e robusta costituzione debitamente autenticato, di data posteriore a quella del presente avviso.

I candidati saranno sottoposti anche ad una visita medica di un sanitario di fiducia della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di migliori titoli alle seguenti prove:

1° svolgimento di un tema di diritto pubblico, nel quale si terrà conto anche della cultura generale dimostrata dal candidato, della chiarezza della esposizione e della proprietà della lingua;

2° esame orale sulla storia moderna, sul diritto costituzionale e sull'economia politica;

3° prova di comporre in lingua francese.

Saranno titoli di preferenza pubblicazioni giuridiche o letterarie comprovanti speciali attitudini all'ufficio e documenti attestanti la conoscenza di altre lingue straniere.

Le domande saranno indirizzate al Segretariato generale della Camera dei deputati e dovranno pervenire non oltre le ore venti del giorno 10 dicembre 1919. Delle domande che per qualsiasi ragione pervenissero dopo l'ora e il giorno stabiliti non si terrà conto.

Roma, 27 ottobre 1919.

Il segretario generale: *Montalcini*.

LEGGI E DECRETI

***Il numero* 1898 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920.

ENTRATA.

Cap. n. 206-*quater*. Cinque sesti dell'imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti, istituita col R. decreto 2 settembre 1919, n. 1635	200.000.000 —

SPESA.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 2. Spese d'ufficio (Ministero)	90,000 —
Cap. n. 6. Spese d'ufficio (Intendenze)	200,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	100,000 —
Cap. n. 12. Stampe di testo, registri, ecc. per gli uffici centrali, ecc.	230,000 —
Cap. n. 17. Compensi al personale di ruolo, ecc. dell'Amministrazione centrale, ecc.	5[illegible],000 —
Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo, ecc. dell'Amministrazione provinciale, ecc.	100,000 —
Cap. n. 25. Personale tecnico, d'ordine, ecc. del catasto e dei servizi tecnici	994,685 —
Cap. n. 28. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto ecc. del catasto e dei servizi tecnici	50,000 —
Cap. n. 29. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio, ecc.	30,000 —
Cap. n. 31. Acquisto di strumenti, ecc. per la formazione e conservazione del nuovo catasto	80,000 —
Cap. n. 32. Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	100,000 —
Cap. n. 40. (Modificata la denominazione). Personale degli applicati delle conservatorie delle ipoteche (decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 804)	744,000 —
Cap. n. 73-*bis*. Spese per la gestione diretta del lago di Fusaro e dei suoi annessi	30,000 —
Cap. n. 96. Spese d'ufficio delle agenzie delle imposte dirette, ecc.	180,000 —
Cap. n. 97. Provvista di stampati e registri, ecc. delle imposte dirette	850,000 —
Cap. n. 143. Spese d'ufficio e indennità (Dogane)	40,000 —
Cap. n. 147. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione, ecc. dei contrassegni doganali, ecc.	100,000 —
Cap. n. 15[illegible]. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc.	30[illegible],000 —
Cap. n. 171. Provvista di registri e stampati, spese, ecc., per i monopolî di Stato e per acquisto di libri, ecc., per l'Amministrazione centrale	600,000 —
Cap. n. 177. Acquisto di macchinario, ecc., carta, ecc., per bollettari del lotto	900,000 —
Cap. n. 184. Paghe al personale ausiliario, ecc. ed agli operai delle manifatture e dei magazzini tabacchi, ecc.	17,250,000 —
Cap. n. 18[illegible]. Paghe al personale ausiliario, ecc. delle coltivazioni, ecc.	800,000 —
Cap. n. 189. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 191. Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, strumenti, ecc., per uso dei magazzini e delle manifatture dei tabacchi	13,000,000 —
Cap. n. 194. Indennità ai magazzinieri di vendita, ecc., per spesa di esercizio e trasporto tabacchi, ecc.	777,000 —
Cap. n. 198. Paghe al personale ausiliario, ecc, ed agli operai delle saline, ecc.	1,709,500 —
Cap. n. 204. Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	7,100,000 —
Cap. n. 206. Indennità ai magazzinieri di vendita, ecc., per spesa di esercizio e di trasporto sali, ecc.	1,300,000 —
Cap. n. 209. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, ecc.	250,000 —
Cap. n. 212. Paghe al personale ausiliario e di scrit-	

tura ed agli operai in servizio dei sali e tabacchi nei magazzini di deposito delle privative, ecc.	396,000 —
Cap. n. 230. Stipendio ed indennità di residenza in Roma agli impiegati fuori ruolo, ecc. . . .	5,400 —
Cap. n. 232. Indennità temporanea mensile per la durata della guerra al personale di ruolo, ecc.	2,400,000
Cap. n. 251. Spese, ecc. per l'acquisto e la vendita di saccarina in sostituzione dello zucchero	15,000,000
Cap. n. 251-*quater*. Spese varie per l'esecuzione del R. D. 2 settembre 1919, n. 1635, che istituisce un'imposta straordinaria sul vino, compresi i compensi al personale comunale e degli appaltatori del dazio consumo, per lavori straordinari e restituzione di somme indebitamente percepite.	650,000
Cap. n. 251-*quinquies*. Somme da corrispondersi ai Comuni a titolo di differenza fra il sesto dell'imposta straordinaria sul vino di cui al R. D 2 settembre 1919, n. 1635 e le somme riscosse durante l'esercizio 1919-920 a titolo di addizionali governative, sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni cedute al Comuni di cui al R. D-L. 7 settembre 1919, n. 1632	20,000,000
Cap. n. 256-*bis*. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati (Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	100,000 —
Capitoli aggiunti. (In conto competenza).	
Cap. n. 314. Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali delle tasse, ecc.	3,500 —
Cap. n. 366. Quota governativa di concorso, ecc. per la riduzione dei canoni daziari, ecc. . . .	500,000 —
Cap. n. 375. Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privative, ecc.	2,000,000
	91,011,085

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 1898 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 è elevato da L. 8000 a L. 12000 l'annuo assegno che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde al Vicariato apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nella spesa di manutenzione di chiese e cappelle della colonia, aperte al culto cattolico.

Art. 2.

Nei bilanci delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA **A** di maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nel bilancio della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1919-920.

AUMENTI.	
Cap. n. 9. Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	70,000 —
DIMINUZIONI.	
Cap. n. 47. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	70,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro di grazia e giustizia e culti: MORTARA.

TABELLA *B* di maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nel bilancio della spesa dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione in Roma per l'esercizio finanziario 1919-920.

AUMENTO.	
Cap. n. 21. Restituzione di somme indebitamente conseguite ecc.	45,000 —
DIMINUZIONE.	
Cap. n. 25. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, ecc.	45,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro di grazia e giustizia e culti: MORTARA.

Il numero 1899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione in Roma per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi al bilancio dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1919-920.

ENTRATA.

Aumento.

Cap. n. 8. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	675,000 —

SPESA.

Aumenti.

Cap. n. 5. Sussidi ad impiegati a riposo e alle loro famiglie	6,400 —
Cap. n. 6. Spese di stampa e di oggetti vari di cancelleria, ecc.	50,000 —
Cap. n. 7. Spese d'ufficio, postali e telegrafiche	36,800 —
Cap. n. 18. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (spesa obbligatoria)	675,000 —
Cap. n. 37. Assegni per manutenzione e ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane	4,000 —
Cap. n. 38 (denominazione modificata). Assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali italiane in Rumenia, Turchia, Asia Minore, Palestina ed Egitto sottoposte al protettorato del Governo d'Italia	21,000 —
Cap. n. 39. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero, ecc.	20,000 —
	813,200 —

Diminuzioni.

Cap. n. 24. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc.	48,200 —
Cap. n. 43. Restituzione di rendite e di altre somme, ecc.	90,000 —
	138,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro di grazia e giustizia e culti: MORTARA.

Tabella B.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi al bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione in Roma per l'esercizio finanziario 1919-920.

SPESA.

Aumento.

Cap. n. 6. Fitto locali per l' Amministrazione centrale, ecc.	5,000 —

Diminuzioni.

Cap. n. 9. Tassa di manomorta (spesa obbligatoria)	1,500 —
Cap. n. 12. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (spesa obbligatoria)	3,500 —
	5,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro di grazia e giustizia e culti: MORTARA.

Il numero 1905 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 18. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc.	15,000 —
Cap. n. 24. Spese per dragomanni, guardie, ecc.	7,288 —
	22,288 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087 che ha approvato la vigente tariffa consolare e l'art 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, che ha soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 53 della tariffa stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

I diritti da riscuotersi nei RR. uffici diplomatici e consolari all'estero, compresi nelle sezioni I, II, III e IV, della vigente tariffa consolare, sono aumentati del 50 0[0, restando inalterati i diritti proporzionali nella misura attualmente stabilita.

Art. 2.

I diritti da riscuotersi come sopra, in base ai paragrafi 50, 52, 54 e 55, di cui alla sezione V della tariffa citata, e quelli della sezione VI (esclusi i paragrafi 56, 68 e 69) e della sezione VII, sono aumentati del 100 0[0 elevando dal 2 0[0 al 4 0[0 il diritto proporzionale di cui ai paragrafi 74 e 75 e fissando per questi a L. 500 il limite di esonero dalla tassa.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal

15 ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1919 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 82 *ter* « Costruzione di una palazzina a sede dell'addetto navale a Tokio » con lo stanziamento di lire centoventimila (L 120,000) e di pari somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 71 « Materiali grezzi e lavorati, ecc. » del medesimo stato di previsione per l'indicato esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1921 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 339;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La qualifica di primo capitano di cui al R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, è estesa ai capitani in servizio attivo permanente di qualsiasi arma o corpo che abbiano la stessa anzianità di sottotenente dei colleghi di qualsiasi arma o corpo promossi, per anzianità, al grado di maggiore.

I capitani del congedo, di qualunque categoria, assumono la qualifica di primo capitano allorquando l'abbiano assunta quelli in servizio attivo permanente di pari anzianità, della rispettiva arma o corpo.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, si applica anche agli effetti del presente decreto.

Art. 3.

La indennità fissa e quelle eventuali di cui all'art. 3 del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, spetteranno ai primi capitani nominati tali a senso dei precedenti articoli, soltanto a partire dal momento in cui essi avrebbero acquisito il diritto alla qualifica a senso del decreto anzidetto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1935 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, è così modificato:

« Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio di avanzamento per ogni singola promozione successiva alla prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia di guerra, e che l'ufficiale reduce da prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmente spettata, non potrà essere emesso dalle competenti Commissioni di avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per ogni singola promozione da conseguire, eccezion fatta per la prima, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi per ogni altro

grado. Il servizio di tre mesi o di sei mesi decorrerà per le promozioni successive alla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dalla anzianità di grado assegnata.

Le promozioni, il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, ovvero la prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia, avranno luogo, previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento, indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilito al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati collocati in congedo, dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi, per i gradi subalterni, e di sei mesi, in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno per ogni grado da conseguirsi, successivo al primo di quelli maturatisi durante la prigionia, subire, agli effetti del giudizio di avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1936 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314;

Visto il decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232;

Vista la legge 27 luglio 1919 n 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 4 « Retribuzioni e indennità caro-viveri al personale avventizio » dello stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920; è aumentato di lire un milione cinquecentomila (1.500.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1940 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La destinazione temporanea di magistrati giudicanti ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, determinata dalla necessità di rendere possibile la formazione degli uffici elettorali centrali, di cui all'art. 84 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, è disposta con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, indipendentemente dalle condizioni prescritte dall'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Tale destinazione è limitata al tempo strettamente necessario per il compimento delle operazioni elettorali affidate agli uffici centrali suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1925 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 13. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. + L. 400.000.

Cap. n. 46. Corpo R. equipaggi - Compensi per servizi straordinari ai militari del corpo, ecc. + L. 50.000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1926 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 508, in data 1° febbraio 1917, che converte in legge il R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11 col quale veniva costituito il Corpo aeronautico militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore d'aeronautica è trasformato in Ispettorato dell'aeronautica militare e passa a far parte del Ministero della guerra.

Esso sovraintende ai servizi tecnici ed amministrativi per l'aeronautica del R. esercito ed agli studi ed alle esperienze relative.

Art. 2.

Esercita azione direttiva e di vigilanza sul personale delle truppe e dei servizi dell'aeronautica militare, specialmente per quanto riguarda la loro attitudine ai servizi aeronautici.

Determina le caratteristiche e riconosce la rispondenza all'impiego militare dei materiali aeronautici pel R. esercito in base ai tipi definiti dalla Direzione generale di aeronautica del Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi alla quale fornisce i dati relativi alle esigenze dell'aeronautica militare nei riguardi della produzione del materiale aeronautico militare.

Art. 3.

Il personale occorrente per l'Ispettorato d'aeronautica sarà tratto da quello attualmente dipendente dal Ministero della guerra, senza dare luogo ad aumenti di organici.

Art. 4.

Con successivo decreto del ministro della guerra saranno stabiliti lo scompartimento in rami di servizio dell'Ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio, nonchè le sue relazioni con le autorità militari.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato dalla legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un nuovo ordinamento degli uffici del genio civile di Roma, per una più sollecita ed organica attuazione del programma di opere pubbliche nella città e provincia di Roma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1919 è istituito in Roma un Ufficio speciale del Genio Civile al quale saranno affidati tutti i servizi e lavori relativi al fiume Tevere per il tratto corrente nella città e provincia di Roma ed affluenti, nonchè gli affari riguardanti le opere di bonificazione dell'Agro romano e della provincia, ora nella competenza dell'ufficio del Genio Civile pel servizio generale di Roma.

Art. 2.

Dalla stessa data tutti i servizi ordinari e straordinari concernenti opere edilizie per Roma e provincia che, in base all'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 105, vennero affidati all'Ufficio per le opere edilizie della città e provincia di Roma, rientreranno nella competenza dell'Ufficio pel servizio generale della stessa città.

All'ufficio stesso saranno inoltre affidati i lavori per la costruzione della città universitaria in Roma, attualmente disimpegnati dall'Ufficio per le opere edilizie.

Questo, con la indicata decorrenza, prenderà nome di « Ufficio speciale per gli edifizi governativi in Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 febbraio e 7 agosto 1919, nn. 150 e 1478, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di lire un miliardo da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del precedente decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni alla ripartizione stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

La maggiore assegnazione di cui all'art. 1 lettera z-25) del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta di lire sei milioni (L. 6.000.000).

Allo stesso articolo sono aggiunte le seguenti lettere:

z-29) L. 250.000 per la costruzione e l'arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (articolo 6, comma *c)* e tabella *G*, lettera *e)* e n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919);

z-30) L. 1.000.000 per provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania (art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Sono diminuite di L. 3.000.000 ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere *e)* e *r)*, e di L. 1.250 000 quella di cui alla lettera *h)* del medesimo art. 1 del suindicato decreto Luogotenenziale.

Art. 2.

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le variazioni seguenti:

IN AUMENTO.

Cap. n. 174-*bis*. Costruzione di case economiche e casette popolari, ecc.	15,000,000 —
Cap. n. 222-*bis*. Costruzione ed arredamento degli edifici per l'insegnamento, ecc.	250,000 —
Cap. n. 250-*bis*. Provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914, ecc.	1,000,000 —
	16,250,000 —

IN DIMINUZIONE.

Cap. n. 107. Sistemazione idraulico-forestale, ecc.	3,250,000 —
Cap. n. 119. Opere marittime dipendenti, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 178. Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi, ecc.	8,000,000 —
	16,250,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1929 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 918;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 918, riguardante l'iscrizione del personale delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, nonchè dei capi tecnici e del personale di servizio delle RR. scuole superiori di agricoltura alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai sono estese al personale tecnico e d'inservienza delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data odierna ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di 1872 metri cubi di legname, merce rinvenuta a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg*, o del prezzo o delle indennità di requisizione della merce stessa venduta o requisita;

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha eseguito il deposito di tale istanza nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915 per i giudizi sulla nazionalità delle merci trovate a bordo delle navi mercantili nemiche sequestrate allo scoppio delle ostilità;

Vista la lettera del Ministero, con la quale si sollecita la definizione del giudizio in corso presso questa Commissione;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo per procedere al giudizio per la confisca di 1872 metri cubi di legname, merce rinvenuta a bordo del piroscafo mercantile di bandiera austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg*, o del prezzo o delle indennità di requisizione della merce stessa venduta o requisita.

Abbrevia a soli cinque giorni il termine stabilito dall'art. 7 del regolamento interno 26 giugno 1915.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.08	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.03	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 27 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,50 — Londra 44,01 — Svizzera 186,72 — New York 10,55 — Spagna 201,50 — Oro 174,21.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 20 del mese di novembre 1919 in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro, in via Venti Settembre) si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 392 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 1.960.000, saranno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1920.

Roma, 25 ottobre 1919.

Per il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo della divisione II: MUNARI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2354 — Data della ricevuta: 20 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Socci Aldo di Dante (posizione numero 671009) — Titoli del debito pubblico al portatore n 2 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1919

	AL 30 giugno 1919	AL 31 agosto 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	922,450,102 98	403,684,759 83	— 518,765,343 15
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 14,117,715,008 28	+ 2,158,292,330 38
Insieme	12,881,872,780 88	14,521,399,768 11	+ 1,639,526,987 23
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,592,156 42	32,252,296,569 79	— 2,043,704,413 37
Situazione del Tesoro	— 17,326,719,375 54	— 17,730,896,801 68	— 404,177,426 14

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 163,034,805 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 168,868,000

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	19,085,261 72	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,841 26	
			922,450,102 98

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	902,495,543 84	502,714,421 88	1,405,209,965 72	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	25,129 65	8,511 —	33,640 65	
	» III. - Movimento di capitali	283,112,882 97	347,682,462 30	630,795,345 27	
	» IV. - Partite di giro	10,618,037 03	2,879,035 71	13,497,072 74	
		1,196,251,593 49	853,284,430 89	2,049,536,024 33	2,049,536,024 33
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture mil	1,268,675,527 33	1,906,199,382 35	3,174,874,909 68	
	Vaglia del Tesoro	3,262,590,842 25	1,951,394,840 95	5,213,985,683 20	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	334,700,000 —	104,960,000 —	439,660,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	158,000,000 —	158,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	14 20	—	14 20	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	347,294 43	2,144,060 55	2,491,354 98	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	116,000,000 —	143,000,000 —	259,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	2,021,781 40	100,000 —	2,121,781 40	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	391,949,897 41	651,164,399 55	1,043,114,296 96	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	108,627,105 45	182,030,793 13	290,657,898 58	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	581,050,526 61	454,635,762 82	1,035,686,289 43	
	Buoni di Cassa	3,000,000 —	2,320,000 —	5,320,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	128,508,000 —	143,855,000 —	272,363,000 —	
		6,197,470,989 08	5,699,804,239 35	11,897,275,228 43	11,897,275,228 43
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	210,721,824 43	383,141,411 14	593,863,235 57	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		210,721,824 43	383,141,411 14	593,863,235 57	593,863,253 57
				Totale	15,463,124,591 36

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1919 AVERE

(b) Fondo di cassa al 31 agosto 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	20.857.606 01	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	344,511,893 84	365,369,499 85

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie.	1,281,845.541 14	1,130,842,644 69	2,412,688,185 83	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	151,643 48	1,576,818 28	1,728,461 76	
	» III. - Movimento di capitali	1,191,944 11	8,562,118 56	9,754 062 67	
	» IV. - Partito di giro	6,741,643 97	22,796,096 29	29,542,740 26	
		1,289,935,772 70	1,163,777,677 82	2,453,713,450 52	2,453,713,450 52
Decreti di scarico		—	—	—	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	—	—	—
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militar	833,283,159 20	1,435,045 328 85	2,268,308,488 05	
	Vaglia del Tesoro	2.937,320,627 27	1,803,686,863 18	4,741,007,490 45	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—		
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	3.508,923 05	56,162,030 03	59,670,953 08	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero .	72,948,600 —	125,000,000 -	197,948,600 —	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	1.000.000 —	1,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	574,261,247 65	570,494,321 29	1,144.758,568 94	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	112,288,299 93	199,753,640 28	312,041,940 21	
	Biglietti di Stato.	—	—	—	
	Somminist. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	530,332,004 59	417,688,114 45	948,020,119 04	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	122,656,792 29	58,157,863 —	180,814,655 29	
		5,186.582,653 98	4,666,988,161 08	9,853,570,815 06	9,853,570,815 06
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 . . .	2,037,300 —	21,700 —	2,059,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	55,245,330 43	309,275,046 73	364,520.377 16	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,001,530 31	2,995,347 70	3,996,938 03	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	43,929,461 84	35,722,549 50	79,652,011 34	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	3,301,487 20	15.318,675 54	18,620,162 74	
	Anticipazioni varie e crediti diversi . . .	958,141,257 65	1,295,165,819 05	2,253,307,076 70	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286.	—	—	—	
		1,063,656,427 43	1,688,499,138 52	2,752,155,565 95	2,752,155,565 95
				Totale	15,463,124,591 36

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,054,805 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 166,868,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 agosto 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	15,381,499,776 14
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	1,843,216,629 73
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	5,459,660,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa de prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	27,000,000 —
Bid. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	600,000,000 —	600 000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	608,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	685,009,225 33
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	4,640,009 67
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,882,870 67	357,934,270 67
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	9,603,169 74
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,444 55	3,218,807,172 57
Incassi da regolare	379,265,866 27	357,881,824 64
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' llegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	4,309,255 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decret 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militar	381,494,463 94	469,160,634 33
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55.858,700 —	55.858.700 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	256,720,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,024 68	281,011,369 39
Totale	30,208,592,156 42	32,252,296,569 79

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 agosto 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158.745 550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	168,868,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	180,000 000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	563,354,668 21
id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	23,765,502 15
Cassa depositi e prestiti	2:8,523,036 69	308,175,048 03
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794.397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	101,344,987 42
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,6[illegible]6,000 —	40,696,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	11,238,257,766 14
Diversi	175,576,493 21	914,312,051 51
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	11,959,422,677 90	14,117,715,008 28

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 agosto 1919 ascendeva a L. 73.364.313,50,

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 508.096.934,60.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di agosto 1919	Mese di agosto 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto agosto 1919	Da luglio 1918 a tutto agosto 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	869,258 57	5,062,310 29	— 4,193,051 72	3,484,620 55	6,437,075 42	— 2,952,454 87
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Fondi rustici e fabbricati	43,370,407 34	43,611,024 74	— 240,917 40	44,152,847 58	43 885,218 99	+ 267,628 59
Redditi di R. M. e vari	93,347,552 26	61,972,506 99	+ 31,375,045 27	98,768,724 37	62,997,340 38	+ ²) 35,671,383 99
Contributo centesimo guerra	67,956,185 64	22,795,052 12	+ 45,161,133 52	72,377,173 39	30,766,906 62	+ ²) 41,610,266 77
Extraprofitti di guerra	156,492,029 58	89,425,088 23	+ 67,066,941 35	156,882,071 92	90,103 2.7 42	+ ²) 66,778,824 50
Esenzione servizio militare	4,512,096 21	4,253,185 56	+ 258,910 65	4,513,159 09	5,931,164 62	— ³) 1,418,005 53
Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	68,679,072 56	48,989,482 40	+ 19,689,590 16	189,489,829 69	130,833,017 30	+ ²) 58,656,812 39
Prodotto del movimento a G. e P. V.	18,504,367 77	28,337,080 92	— 9,832,713 15	19,187,685 57	44,736,355 09	— ³) 25,548,669 52
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	2,550 —	—	+ 2,550 —	2.550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo — Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	27,094,612 28	22,046,576 76	+ 5,048,035 52	48,838,102 13	54,967,296 56	— ³) 6,129,194 43
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	21,942,228 74	30,025,825 28	— 8,083,596 54	41,821,289 76	56,309,119 61	— ³) 14,487,829 85
Dazio sull'importaz. del grano	—	65,879 68	— 65,879 68	1 5)	66,728 96	— 66,727 46
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	5,449,246 25	7,932,695 80	— 2,483,449 55	11,547,875 45	14,182,397 55	— ³) 2,634,522 10
Privative — Tabacchi	111,655,483 89	81,869,701 21	+ 29,785,732 68	230,048,751 29	162,626,798 17	+ ²) 67,421,953 12
Sali	9,626,007 92	10,019,020 46	— 393,012 54	18,952,552 22	18,744,088 03	+ 208,464 19
Fiammiferi e carte da giuoco	8,430,397 33	7,467,299 37	+ 963,097 96	16,457,401 37	14,385,465 59	+ ²) 2,071,935 78
Chinino	550,856 77	674,016 43	— 123,159 66	607,432 17	1,069,740 63	— 462,308 46
Lotto	13,141,366 40	7,074,712 31	+ 6,066,654 09	21,233,319 65	14,375,187 23	+ ²) 6,858,132 42
Proventi dei servizi pubblici — Poste	17,643,497 97	20,432,155 01	— 2,788,657 04	33,936,029 63	39,320,356 65	— 5,384,327 02
Telegrafi	5,785,693 40	4,049,763 96	+ 1,735,929 44	6,113,842 28	4,441,957 57	+ 1,671,884 71
Telefoni	1,553,392 74	973,078 37	+ 580,314 37	6,024,840 23	3,895,751 50	+ 2,129,088 73
Servizi diversi	2,633,317 17	2,323,325 72	+ 309,991 45	6,403,993 90	5,232,285 61	+ 1,171,708 29
Rimborsi e concorsi nelle spese	5,789,161 31	7,788,560 04	— 1,999,398 73	6 842,912 29	9 226,573 90	— 2,383,661 61
Entrate diverse	73,428,614 92	46,895,497 73	+ 26,533,117 19	116,069,189 69	76,015,450 66	+ 40,053,739 03
Totale *Entrata ordinaria*	758,457,047 02	554,083,839 38	+ 204,373,207 64	1 153,656,195 73	890,549,524 07	+ 263,106,671 66
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	280,130 85	27,274,834 68	— 26 994,703 83	381.250 42	27,334,507 81	— 26,953,257 39
Entrate diverse	143,674,139 55	69,508,508 49	+ 74,165.631 06	251,041,884 68	100,742,191 97	+ 150,299,692 71
Capitoli aggiunti per resti attivi	84,226 42	274,613 61	— 190,387 19	130,634 8.	346,058 25	— 215,423 36
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	25,129 65	23,600 94	+ 1,528 71	33,640 65	25,409 61	+ 8,231 04
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	2,362,020 20	215,391 06	+ 2,146,629 14	2.692,610 50	383,252 77	+ 2,306,357 73
Accensione di debiti	(1) 276,255 2 1 72	457,737.830 85	— 181,482,619 13	621,314,315 30	1,246,485,0 2 9	— 625,.50,067 63
Riscossini di crediti	6.440 06	3,517 19	+ 2,922 87	9,523 60	3,517 9	+ 6,006 41
Rimboro di somme anticip. dal Tesoro	209,094 71	169,569 29	+ 39,525 42	769,619 47	648,892 29	+ 120,727 22
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	40,000 —	70,000 —	— 30,000 —	75,000 —	70.000 —	+ 5,000 —
Partite che si compensano nella spesa	3,168,848 72	798, 62 98	+ 2,369,885 74	3,758,409 43	2,124,647 36	+ 1,633,762 07
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	15,000 —	2,126,000 —	— 2,111.000 —	724,215 58	2,510,000 —	— 1,785,784 42
Prcuperi diversi	147,267 56	213,353 97	— 66,085 41	212,004 27	344,470 71	— 132,466 44
Capitoli aggiunti per resti attivi	9 9,000 -	1,189 08	+ 907,810 92	1,219.617 12	1,189 08	+ 1,218,428 04
Totale *Entrata straordinaria*	427,176,509 44	558.417,372 14	— 131,240.862 70	8-2, 82,755 9	1,381,022,149 93	— 498,639,394 02
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	10,618,037 03	9,795,157 94	+ 822,879 09	13,497,072 74	12,603,925 47	+ 893, 47 27
	1, 96,251,593 49	1,122,296,369 49	+ 73,955 224 03	2,019,536,024 34	2,284,175,599 47	— 234,639,575 09

(1) Di cui L. 47,526,500 per crediti aperti dal Governo degli Stati Unili, e L. 228,028,516.98 per buoni poliennali,

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1919	Mese di agosto 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto agosto 1919	Da luglio 1917 a tutto agosto 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	65,469,264 61	39,761,194 08	+ 25,708,070 53	171,260,863 77	115,233,964 18	+ 56,026,899 59
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	67,471,085 76	166,002,886 20	— 98,531,800 44	97,775,537 30	304,062,732 42	— 206,287,195 12
Id. delle finanze	50,007,138 54	28,544,317 79	+ 21,462,820 75	71,024,231 18	42,575,937 71	+ 28,448,293 47
Id di grazia e giustizia . . .	7,141,687 07	4,676,289 70	+ 2,465,397 37	13,055,356 20	9,105,284 75	+ 3,950,071 45
Id. degli affari esteri	2,706,585 96	735,526 07	+ 1,971,059 89	4,906,159 50	1,130,931 68	+ 3,775,177 82
Id. dell'istruzione pubblica. .	20,246,639 87	10,300,738 84	+ 9,945,901 03	109,469,009 22	61,535,806 16	+ 47,933,203 06
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	36,941,234 64	50,114,525 72	— 13,173,291 08	76,829,185 99	110,589,040 59	— 33,759,854 60
d dei lavori pubblici	23,909,924 86	10,475,481 28	+ 13,434,443 58	47,011,263 42	17,032,223 60	+ 29,959,039 82
Id. delle poste e dei telegrafi	27,409,287 31	26,090,367 72	+ 1,318,919 59	40,779,360 59	31,234,330 44	+ 9,515,030 15
Id. della guerra e delle armi e munizioni	839,895,767 16	1,001,723,016 24	— 161,827,249 08	1,456,933,004 01	1,721,402,335 58	— 264,469,331 57
Id. della marina	91,510,464 61	86,181,260 83	+ 5,329,203 78	128,073,489 01	139,743,652 88	— 11,670,163 87
Id. delle colonie	383,124 13	11,136,921 80	— 10,753,797 67	149,596,661 38	137,738,742 55	+ 11,857,918 83
Id. dell'agricoltura	2,933,861 06	2,438,811 20	+ 495,049 86	7,775,102 55	4,857,435 82	+ 2,917,666 73
Id. industria, commercio e lavoro	1,803,306 07	1,614,370 73	+ 188,935 34	3,525,080 13	2,161,746 11	+ 1,363,334 02
Id. trasporti	28,654,222 46	7,430,525 72	+ 21,223,696 74	31,023,394 80	11,701,863 37	+ 19,321,531 43
Id. approvvigionamenti . .	23,452,178 59	259,852 83	— 259,852 83	—	304,943 48	— 304,943 48
Id. ricostituz. terre liberate .	—	—	+ 23,452,178 59	44,645,751 47	—	+ 44,645,751 47
Totale pagamenti di bilancio	1,289,935,772 70	1,447,486,086 75	— 157,550,314 05	2,453,713,450 52	2,710,461,021 32	— 256,747,570 80
Decreti di scarico	—	314 63	314 63	—	314 63	— 314 63
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,289,935,772 70	1,447,486,401 38	— 157,550,314 05	2,453,713,450 52	2,710,461,335 95	— 256,747,570 80

(2) Maggiori accertamenti.

(3) Minori accertamenti.

Roma, 20 settembre 1919.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

(Elenco n. 15). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	725994	52 50	Olivi *Bice* fu Spirito, minore, sotto la patria potestà della madre Agnesa Barbarina fu Salvatore vedova di Olivi Spirito, dom. a Sassari	Olivi *Beatrice* fu Spirito, ecc., come contro
Cons. 5 %	63836	125 —	Valenti *Maria* di Ramiro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Artena (Roma)	Valenti *Zeffirina Maria* di Ramiro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1919 *Il direttore generale*: GARBAZZI.

CRONACA ITALIANA

Per l'anniversario della indipendenza dei czeco-slovacchi. — Il presidente del Consiglio on. Nitti ha diretto a Masarik presidente della Repubblica czeco-slovacca il seguente telegramma:

« Ricorrendo l'anniversario del risorgimento del popolo czeco-slovacco desidero attestare a Vostra Eccellenza in questa solenne occasione, la calda simpatia di tutto il popolo d'Italia già dimostrata con l'armi, col consiglio e con la fede ».

Alcuni giornali hanno pubblicato la notizia che il prossimo calmiere sull'olio di olivo sarebbe accompagnato dall'applicazione di una tassa sull'olio.

Tale notizia è destituita di ogni fondamento.

Giungono al Ministero dell'interno continue premure affinchè siano ammessi a votare i sottufficiali e soldati dell'esercito e della marina che si trovano in licenza illimitata. Il detto Ministero, di accordo con quello della guerra, ha già risoluto in senso affermativo la questione e nelle istruzioni ai presidenti dei seggi ha dichiarato esplicitamente che la licenza illimitata è equivalente negli effetti al congedo illimitato e che perciò anche le persone, che si trovano nella prima delle accennate condizioni, debbono, se elettori inscritti, essere ammesse a votare.

S'intende che i detti elettori debbono presentare al seggio il foglio di congedo o di licenza illimitata, per dimostrare che è cessata la causa della sospensione, a norma dell'art. 64 del testo unico 2 settembre 1919.

A tale effetto il Ministero dell'interno ha rivolto vivissime premure a quello della guerra affinchè disponga che vengano restituiti al più presto agli interessati i fogli di congedo o di licenza illimitata che siano stati presentati per ottenere il premio di smobilitazione o il pacco vestiario.

Concorso artistico. — L'11 novembre prossimo sarà aperta nel Palazzo delle belle arti, in Roma, l'esposizione del concorso per il « Cartello della vittoria ».

S. M. il Re ha contribuito al fondo premi, che saranno aggiudicati ai vincitori, con L. 5000.

S. M. la Regina Madre ha elargito 3000 lire ed altre 3000 il Ministero dell'istruzione pubblica.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 26. — I medici annunziano che Wilson si va ristabilendo lentamente.

I bollettini sullo stato della sua salute non saranno più pubblicati che di quando in quando.

BASILEA, 26 — Si ha da Vienna: Il presidente Seitz ha ratificato oggi il trattato di pace di Saint Germain.

STOCCOLMA, 26. — Si ha da Helsingfors: Dopo la partenza delle truppe inglesi dalla Murmania, le truppe dei russi bianchi conservano a stento la superiorità sui bolscevichi. I russi bianchi hanno perciò chiesto soccorsi al governo finlandese che però li ha rifiutati.

PARIGI, 27. — Secondo il *Temps*, Delcassé persisterebbe nella decisione di non accettare alcuna candidatura nelle prossime elezioni legislative.

VARSAVIA, 27. — Un comunicato dello stato maggiore polacco dice:

Rinnovati attacchi bolscevichi nei dintorni di Borysow e di Beresina furono da noi respinti.

Sotto Olewsk ferve una animata azione di artiglieria. Nostri distaccamenti occuparono la cittadina di Szepietowka dopo lo sgombro delle truppe ucraine.

REVAL, 27. — Il quartier generale di Denikin comunica:

L'offensiva si sta sviluppando su tutto il fronte. Grandi forze nemiche sono state annientate.

In direzione di Kanychin abbiamo preso numerosi prigionieri. In direzione di Priansk, al nord di Dmitrievoskersk abbiamo sconfitto due reggimenti soviettisti.

Nella regione di Kiew si è impegnata una battaglia a nord di Tchernegoff. Nella regione di Mobileff continua l'offensiva; lo stato maggiore di Petliura è in fuga.

LONDRA, 27. — *Camera dei Comuni.* — Si riprende la discussione del progetto di legge sui forestieri.

Bonar Law prende la parola e dichiara che la questione considerata nell'emendamento presentato il 23 corrente dal governo alla Camera, che fu respinto, riguarda non soltanto la politica dell'Inghilterra, ma anche quella degli alleati.

Il governo è d'opinione che è necessario risolvere senza indugio tale questione una volta per tutte.

Bonar Law domanda quindi che il progetto di legge sia approvato nella prossima settimana e presenta un emendamento per il quale la clausola 21ª della Convenzione del 1913 è mantenuta in vigore.

L'emendamento presentato dal governo è approvato alla unanimità.

PRAGA, 27. — Il nunzio apostolico a Vienna è qui giunto ed ha rimesso a Benès una nota nella quale informa il governo del riconoscimento della repubblica ceko-slovacca da parte della Santa Sede.

La nota esprime quindi la convinzione che tanto il governo quanto la nazione vedranno in questo atto una nuova prova dell'interessamento preso dal papa alla prosperità civile e religiosa delle giovane repubblica.

Il rappresentante della curia a Praga, monsignor Micara, assisteva alla consegna della nota. I due prelati si sono quindi intrattenuti con Benès sui futuri rapporti della Repubblica con la Santa Sede.

Questo colloquio ed altri che avranno luogo prossimamente saranno seguiti dalla nomina di un ministro plenipotenziario presso la Santa Sede.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.